

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Banca di Credito Cooperativo dei Colli Albani - Società Cooperativa sul progetto di fusione per incorporazione con Banca di Credito Cooperativo di Nettuno - Società Cooperativa, ai sensi dell'art. 2501 - *quinquies* Codice Civile.

Signori Soci,

sarete convocati in Assemblea, in seduta straordinaria, per deliberare in merito al Progetto di fusione per incorporazione della **Banca di Credito Cooperativo di Nettuno - Società Cooperativa** nella nostra **Banca di Credito Cooperativo dei Colli Albani - Società Cooperativa**.

Il Consiglio di Amministrazione della nostra Banca, d'intesa con il Consiglio di Amministrazione della **Banca di Credito Cooperativo di Nettuno - Società Cooperativa**, ai sensi dell'art. 2501 - *quinquies* del Codice Civile, ha redatto la presente Relazione al Progetto di fusione predisposto a norma dell'art. 2501 - *ter* del Codice Civile.

Gli amministratori, con la presente relazione, redatta a norma dell'art. 2501 - *quinquies* Cod. Civ. e approvata dai Consigli di Amministrazione di entrambe le banche coinvolte che si sono tenuti, rispettivamente, il 30.10.2025, per quanto riguarda la Banca incorporanda e il 29.10.2025, per quanto riguarda la nostra Banca, quale Incorporante, intendono illustrare e giustificare sotto il profilo economico e giuridico il progetto di fusione, indicando i criteri di determinazione del rapporto di cambio delle azioni nella misura *ivi* indicata.

Aspetti giuridici dell'operazione

L'aggregazione tra la **Banca di Credito Cooperativo dei Colli Albani - Società Cooperativa** e la **Banca di Credito Cooperativo di Nettuno - Società Cooperativa** sarà realizzata mediante incorporazione di quest'ultima nella prima. A seguito della fusione, la nostra Banca Incorporante assumerà la nuova denominazione "**Banca Colli Albani e Nettuno Credito Cooperativo**". All'operazione sono applicabili le disposizioni degli articoli da 2501 a 2505 - *quater* del Codice Civile.

L'incorporante, a decorrere dalla data di efficacia giuridica dell'atto, succederà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e negli impegni facenti capo alla società incorporata.

Ai sensi dell'articolo 57, ultimo comma, del Testo Unico Bancario (D.Lgs. n. 385/1993), per effetto della fusione, i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore delle società partecipanti alla fusione, conserveranno la loro validità e il loro grado, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione a favore della società Incorporante.

La Fusione, ai sensi del primo comma dell'art. 2501- *quater* del Codice Civile, avrà luogo sulla base delle rispettive situazioni patrimoniali alla data del 30/09/2025.

Ai fini civilistici, la fusione avrà decorrenza - ai sensi dell'art. 2504 *bis*, secondo comma, del Codice civile - a partire dall'ultima iscrizione dell'atto di fusione nel Registro delle imprese di Roma, competente per il territorio di entrambe le Banche coinvolte, ovvero dall'eventuale data successiva stabilita nell'atto di fusione. Pertanto, fermo quanto di seguito specificato, tutti i connessi adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni di legge dovranno essere adempiuti anteriormente a tale data.

Aspetti contabili dell'operazione

Per quanto riguarda gli aspetti contabili, sia la **Banca di Credito Cooperativo di Nettuno - Società Cooperativa** che la nostra **Banca di Credito Cooperativo dei Colli Albani - Società Cooperativa** hanno adottato, a partire dall'esercizio 2006, i principi contabili internazionali IAS/IFRS per la predisposizione dei propri bilanci.

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 2501 - *ter*, comma 1, n. 6 del Codice Civile, le operazioni effettuate dalla Banca Incorporanda, **Banca di Credito Cooperativo di Nettuno - Società Cooperativa**, saranno imputate al bilancio della nostra Società Incorporante data di efficacia civilistica della fusione. Laddove tale data ricada all'interno del trimestre, l'efficacia contabile si intende dal primo giorno del trimestre nel corso del quale la fusione ha effetti ai fini civilistici.

Dalla medesima data decorreranno, altresì, gli effetti fiscali, ai sensi dell'art. 172, comma 9, del DPR 917/1986.

Trattandosi di due Banche di Credito Cooperativo affiliate al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, il trattamento contabile applicabile alla presente operazione di fusione è quello proprio di un'aggregazione aziendale di entità sotto comune controllo (*business combination under common control* – BCUCC), ovvero di un'aggregazione in cui tutte le entità o le attività aziendali partecipanti sono controllate dalla stessa parte o parti, sia prima, sia dopo l'aggregazione e nella quale tale controllo non è transitorio.

Dette operazioni di BCUCC sono escluse dall'ambito di obbligatoria applicazione del Principio contabile internazionale IFRS 3. Conseguentemente, si ritiene corretto applicare al caso di specie, trattandosi di fusione di due società appartenenti allo stesso Gruppo di controllo ma non legate da un rapporto partecipativo diretto, il **principio della continuità dei valori**. In tale contesto, nel bilancio separato della società risultante dalla fusione, i valori delle attività e delle passività della Banca incorporata sono riflessi ai valori di libro che avevano nella contabilità aziendale prima dell'operazione e l'inclusione dei costi e dei ricavi della Banca incorporata decorre dalla data di efficacia reale della fusione.

Aspetti tributari dell'operazione

L'operazione di fusione è fiscalmente "neutra" agli effetti dell'imposizione diretta. Infatti, ai sensi dell'art. 172 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. n. 917/86, la fusione non determina il realizzo di proventi o di perdite fiscalmente rilevanti da parte dei soggetti coinvolti (Incorporata, Incorporante e anche azionisti). In particolare, in capo alla Banca incorporata, il trasferimento del proprio patrimonio all'Incorporante non darà luogo al realizzo dei plusvalori o minusvalori latenti nelle attività e passività.

Profilo economico e obiettivi industriali dell'operazione

La nuova Banca, nascente dalla fusione di due banche consolidate nelle comunità di riferimento, intende rafforzare il ruolo di Banca del territorio, non solo in termini di presenza ma anche di servizio e di specializzazione, in grado di accompagnare lo sviluppo economico e sociale della provincia

Il progetto di fusione, così come è stato redatto e sottoposto all'Autorità di Vigilanza competente, è teso a garantire il rafforzamento dell'orientamento sociale della nuova Banca integrata, in coerenza con lo spirito mutualistico del credito cooperativo e rafforzare il proprio ruolo di Banca locale e cooperativa nel territorio, non solo in termini di presenza

ma anche di servizio e di specializzazione in grado di accompagnare lo sviluppo economico e sociale della regione, valorizzando al contempo la storia, i soci, il personale e la relazione con la clientela delle due banche.

Gli obiettivi dell'operazione sono inquadrati nell'ambito dei principi e nelle linee guida del Gruppo Iccrea:

- Creazione di una Banca con una approfondita conoscenza del territorio, in grado di valorizzare la propria funzione sociale e la promozione dell'area di riferimento;
- Potenziamento dei livelli di efficienza ed efficacia della Banca attraverso la generazione di sinergie sulla struttura dei costi e di ricavo, maggiore presidio ed efficienza nei controlli;
- Rafforzamento della competitività attraverso l'aggiornamento del modello organizzativo e distributivo, al fine di liberare risorse materiali ed economiche nello sviluppo commerciale;
- Integrazione delle diverse esperienze attuali delle due Banche e valorizzazione del personale, nell'ottica di un'adeguata rivisitazione organizzativa con conseguente aumento dell'efficienza gestionale;
- Adozione di strategie coerenti con le condizioni di mercato e le esigenze dei soci, della clientela e delle comunità territoriali, nonché del contesto economico di riferimento;
- Generazione di sinergie relative al profilo patrimoniali ed ai costi di struttura, e creazione di banca con un ampio territorio di riferimento, capace di fornire adeguate risposte alla propria clientela.

L'operazione di fusione consentirà il mantenimento dei rapporti sociali delle Banche nonché il presidio del territorio di riferimento e della sua valenza sociale. La Capogruppo eserciterà la propria azione di indirizzo e coordinamento per garantire il presidio costante dell'operatività della Banca Integrata in linea con i propri orientamenti strategici.

Modifiche statutarie

L'assemblea straordinaria della **nostra Banca**, convocata per l'approvazione della presente fusione, sarà chiamata inoltre ad approvare le modifiche del testo dello Statuto sociale che tengono conto anche degli accordi assunti dagli organi amministrativi delle due Banche partecipanti alla fusione. A tal fine, si precisa che le variazioni statutarie che saranno sottoposte all'approvazione dell'assemblea dei soci, in seduta straordinaria, in occasione dell'approvazione del progetto di fusione, sono state preventivamente autorizzate dalla Capogruppo Iccrea Banca e dalla Banca Centrale Europea unitamente al Piano Industriale di fusione.

In particolare, dell'attuale statuto dell'Incorporante verranno modificati gli articoli:

- 1 "Denominazione. Scopo mutualistico. Appartenenza al Gruppo bancario cooperativo ICCREA";
- 20 "Capitale sociale";
- 22-bis "Azioni di finanziamento ai sensi dell'Art. 150-ter del D.Lgs. 385/93";
- 52 "Disposizioni transitorie";

Nello statuto sarà inserito, inoltre, un nuovo articolo, il 53, recante "Disposizioni transitorie relative alla fusione con la BCC di Nettuno" che regolano gli accordi di *governance* condivisi all'origine della elaborazione del progetto che ha condotto alla presente operazione straordinaria di fusione.

In proposito, nel rimandare al Progetto di fusione per un dettaglio delle variazioni statutarie che si intendono apportare, si precisa che l'art 53 disciplina la nomina e la composizione degli organi sociali (Consiglio di Amministrazione, Comitato Esecutivo e Collegio Sindacale) della Banca risultante dalla fusione per il mandato che decorrerà dalla data di efficacia civilistica della fusione e per quello successivo, che si concluderà con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2031.

Esso prevede:

1. Disposizioni transitorie per il primo mandato dalla data di efficacia della fusione con la Banca di Credito Cooperativo di Nettuno - Società Cooperativa.

In deroga a quanto diversamente previsto dagli altri articoli dello statuto, il consiglio di amministrazione, a partire dalla data di efficacia della fusione e fino alla approvazione del bilancio dell'esercizio 2028, sarà composto da 13 (tredici) amministratori, dei quali:

- 8 (otto), tra cui il presidente, scelti tra i soci iscritti nel libro dei soci della nostra BCC dei Colli Albani;
- 5 (cinque) scelti tra i soci iscritti nel libro dei soci della BCC di Nettuno;

In attuazione della disposizione che precede, la nostra assemblea dei Soci, in occasione dell'approvazione del progetto di fusione con la BCC di Nettuno, provvederà a eleggere:

- il presidente, scelto tra i nostri soci;
- 7 (sette) amministratori scelti tra i nostri soci;
- 5 (cinque) amministratori scelti tra i soci iscritti nel libro dei soci della BCC di Nettuno, che saranno stati preventivamente scelti e designati dall'assemblea di quest'ultima, in occasione dell'approvazione del progetto di fusione.

Nello specifico, a decorrere dalla data di efficacia della fusione, quindi, e fino all'approvazione del bilancio di esercizio 2028, e comunque per un mandato intero, il presidente del Consiglio di Amministrazione sarà uno dei soci iscritti nel libro dei soci della nostra Banca oppure residente e/o operante nella zona di competenza della stessa, mentre la carica di vice presidente sarà attribuita ad un amministratore individuato tra i soci iscritti nel libro dei soci della BCC di Nettuno oppure residente e/o operante nella zona di competenza della stessa.

A decorrere dalla data di efficacia della fusione e fino all'approvazione del bilancio di esercizio 2028, il Comitato Esecutivo sarà composto da n. 5 (cinque) consiglieri, di cui n. 2 (due), compreso il presidente, scelti tra gli amministratori individuati tra i soci iscritti nel libro dei soci della BCC dei Colli Albani oppure residenti e/o operanti nella zona di competenza territoriale riferibile a quest'ultima e n. 3 (tre) scelti tra gli amministratori individuati tra i soci iscritti nel libro dei soci della BCC di Nettuno oppure residenti e/o operanti nella zona di competenza territoriale riferibile a quest'ultima.

A decorrere dalla data di efficacia della fusione e fino all'approvazione del bilancio di esercizio 2028, il Collegio Sindacale sarà composto dal presidente, da n. 2 (due) sindaci effettivi e da n. 2 (due) sindaci supplenti. Tra questi, il presidente e n. 1 (uno) sindaco effettivo e n. 1 (uno) sindaco supplente saranno scelti tra soggetti residenti e/o operanti nella zona di competenza della nostra Banca e n. 1 (uno) sindaco effettivo e n. 1 (uno) sindaco supplente saranno scelti tra soggetti residenti e/o operanti nella zona di competenza della BCC di Nettuno.

2. Disposizioni transitorie per il secondo mandato successivo alla efficacia della fusione con la Banca di Credito Cooperativo di Nettuno - Società Cooperativa

Per il secondo mandato successivo alla efficacia della fusione, con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2031, il Consiglio di Amministrazione sarà composto da 11 (undici) componenti eletti dall'assemblea, dei quali:

- il presidente, scelto tra i soci residenti e/o operanti nella zona di competenza riferibile alla ex BCC dei Colli Albani;
- 6 (sei) amministratori scelti tra i soci residenti e/o operanti nella zona di competenza riferibile alla ex BCC dei Colli Albani;
- 4 (quattro) amministratori scelti tra i soci residenti e /o operanti nella zona di competenza riferibile alla ex BCC di Nettuno.

Con riferimento al Consiglio di amministrazione, quindi, il presidente del Consiglio di Amministrazione sarà uno dei soci residenti e/o operanti nella zona di competenza della ex BCC dei Colli Albani, mentre il vice presidente sarà scelto tra gli amministratori residenti e/o operanti nella zona di competenza della ex BCC di Nettuno.

Con riferimento al Comitato Esecutivo, come per il primo mandato, sarà composto da n. 5 (cinque) Consiglieri, di cui n. 2 (due), compreso il presidente, scelti tra gli amministratori individuati tra i soci residenti e/o operanti nella zona di attuale competenza della nostra Banca e n. 3 (tre) scelti tra gli amministratori individuati tra i soci residenti e/o operanti nella zona di attuale competenza della BCC di Nettuno.

Con riferimento al Collegio Sindacale, anch'esso come per il primo mandato, sarà composto dal presidente, da n. 2 (due) sindaci effettivi e da n. 2 (due) sindaci supplenti. Tra questi, il presidente e n. 1 (uno) sindaco effettivo e n. 1 (uno) sindaco supplente saranno scelti tra soggetti residenti e/o operanti nella nostra zona di competenza e n. 1 (uno) sindaco effettivo e n. 1 (uno) sindaco supplente saranno scelti tra soggetti residenti e/o operanti nella zona di competenza della BCC di Nettuno.

3. Disposizioni comuni per entrambi i mandati regolati dalla clausola transitoria di cui all'art. 53

Giusto quanto previsto ai paragrafi 1 e 2 che precedono, viene ulteriormente precisato che in tutti i casi previsti dall'art. 34 dello Statuto, dovendosi procedere alla sostituzione di un amministratore, quale che sia la ragione per cui questi è cessato dalla carica, l'amministratore chiamato in sostituzione dovrà essere individuato nel rispetto dei medesimi criteri e, ad integrazione degli stessi, si dovrà tenere conto che i nuovi soci verranno individuati sulla base del criterio di residenza o operatività nell'ambito del territorio di competenza riferibile alle rispettive Banche partecipanti alla fusione, prima dell'efficacia della stessa.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 42, dello Statuto in materia di divieti e di limiti ai mandati dei componenti il collegio sindacale, l'articolo 52 dello statuto, come modificato, prevede che detti limiti, introdotti dall'assemblea straordinaria dei soci del 4 dicembre 2011, per la nostra Banca, e del 9 ottobre 2011, per la BCC di Nettuno, si applicano e si iniziano a computare i mandati a partire dalla scadenza del mandato dei sindaci in corso al momento dell'adozione delle medesime previsioni da parte delle rispettive Banche di provenienza di ciascun sindaco.

Situazione patrimoniale di fusione

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2501 - *quater* del Codice Civile, la Fusione avrà luogo sulla base delle rispettive situazioni patrimoniali alla data del 30/09/2025.

Rapporto di cambio

Il rapporto di cambio delle azioni delle due società cooperative viene determinato alla pari, senza alcun riferimento all'entità relativa ai netti patrimoniali delle società stesse e senza, quindi, riconoscere alcun conguaglio in denaro.

Premesso che il capitale sociale della nostra Banca, come noto, è costituito da azioni del valore nominale di Euro 26,00 ciascuna (valore da ultimo bilancio approvato) e che il capitale sociale della Banca incorporata è costituito da azioni del valore nominale di euro 5,16 ciascuna (valore da ultimo bilancio approvato), si procederà a rideterminare il valore dell'azione della Banca incorporante in euro 5,16 con modifica dell'articolo dello Statuto relativo al capitale sociale riconoscendo il seguente rapporto di cambio:

- a) ai soci della Banca incorporata (BCC di Nettuno) per n. 1 (una) azione posseduta saranno assegnate n. 1 (una) azione della Banca risultante dalla Fusione;
- b) ai nostri soci, per ogni azione posseduta, saranno assegnate n. 5 (cinque) azioni della Banca risultante dalla Fusione con imputazione nominativa dell'eventuale resto inferiore ad euro 5,16 a riserva nominativa da sovrapprezzo azioni;
- c) in particolare, laddove i nostri soci risultino in possesso di pacchetti azionari composti da un multiplo di azioni, il numero delle azioni da assegnare al singolo socio sarà pari al complessivo controvalore delle azioni della Banca detenute alla data di efficacia della fusione, diviso il nuovo valore nominale assunto dall'azione e pari ad euro 5,16 con imputazione nominativa del resto inferiore ad euro 5,16 a riserva nominativa da sovrapprezzo azioni.

Si precisa che non sono quindi previsti conguagli in denaro.

Trattamento riservato a favore degli amministratori delle società interessate alla fusione o a particolari categorie di soci

Nessun vantaggio particolare sarà deliberato a favore degli amministratori delle due società interessate alla fusione e nessun trattamento particolare sarà riservato ai soci e/o a particolari categorie di soci per effetto della fusione.

Genzano di Roma, 29 ottobre 2025

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente